

Secondo la Corte «i presupposti della capacità del Sovrano Ordine militare gerosolimitano di avere diritti e doveri internazionali (presupposti esplicitamente nei fondamentali poteri di auto-conservazione e di rappresentanza), sono compiutamente acquisiti con la conquista di Rodi e delle sette isole dipendenti (Nissaro, Episcopia, Calchi, Limonia, Simie, Tila e San Nicola) per virtù delle armi gerosolimitane nel 15 agosto 1309». Quindi «col riconoscimento della Chiesa e dell'imperatore bizantino, l'Ordine stabilisce sul conquistato dominio la propria indipendente sovranità; organizza per la sua difesa esterna una flotta posta alle dipendenze dell'ammiraglio del Filitiro...; ed un'amministrazione finanziaria munita del potere di imporre tributi e di battere moneta». Inoltre, «con i capitoli generali, tenuto l'uno in Rodi nel 13 settembre 1333 e l'altro in Roma nel 1445 (i cui statuti sono sanzionati dalla bolla del 22 febbraio 1446 di papa Niccolò V) il Gran Maestro viene riconosciuto principe sovrano di Rodi, con gli appannaggi e le prerogative inerenti a tale grado; quali, fra gli altri, il diritto di costituire e di conferire balie; di farsi accompagnare nel cerimoniale da una scorta di tre commendatori, da ciascun priorato e da un adeguato numero di militi e di cappellani; retamente con gli altri Stati e di stipulare convenzioni e trattati, quale fu esercitato nel capitolo generale tenuto in Viterbo nel 1527, in cui l'Ordine negoziò con l'imperatore Carlo V le condizioni (accettate, poi da questi col trattato del 23 marzo 1530) dell'offerta di investitura sovrana sulle isole di Malta e di Gaza, dopo la perdita del dominio di Rodi, nel gennaio 1523, per le armi di Solimano II» (p. 371).

Oltene, ad avviso della Corte «codesti attributi di sovranà indipendente dell'Ordine gerosolimitano non sono cessati attualmente, almeno nel loro aspetto formale e nei rapporti col nostro Stato; né è venuta meno la sua personalità di diritto internazionale, nonostante che per effetto dell'occupazione inglese di quelle isole tale personalità non sia più oggi territorialmente identificabile». La Corte ha quindi richiamato «la moderna teoria dei soggetti del diritto internazionale, tra cui sono annoverati quegli enti o collettività, la cui composizione prescinde dalla nazionalità dei membri che concorrono a costituirli e che perseguono scopi trascendenti, per il loro carattere universale, i confini territoriali di un singolo Stato». Se è vero che «alla formazione del diritto internazionale obiettivamente considerato cooperano soltanto gli Stati, cioè entità internazionali territorialmente identificabili, appunto perché il concorso di tale requisito li rende di quelle norme i costitutori ed i principali destinatari», è anche vero che «non è possibile negare in quelle altre collettività internazionali la limitata capacità di agire internazionalmente nell'ambito e per l'attuazione degli scopi che sono loro propri, ovvia conseguenza di tale capacità è la loro personalità giuridica, che ne costituisce il necessario e naturale presupposto». Del resto, «codesta personalità non venne mai contestata alla Santa Sede ancora prima del trattato lateranense dell'11 febbraio 1929» ed «è oggi unanimemente ammessa nella *Società delle nazioni*, sebbene non sia uno Stato, né un superstato, né una confederazione di Stati» ed inoltre «è parimenti ammessa per quelle unioni internazionali amministrative (Cassazione, sentenza 13 maggio 1931 in causa *istituto internazionale di agricoltura contro Profili, Foro it.*, 1931, I, 1424)⁹ che si propongono la tutela e la sod-

disfazione di interessi e bisogni economici collettivi e comuni». Pertanto, «sarebbe illegittimo negarla pel Sovrano Ordine militare gerosolimitano che conserva sia la plurinazionale composizione originaria delle sue varie lingue; sia il carattere squisitamente europeo ed altamente universale dei suoi scopi di carità, di pietà cristiana e di spirituale elevamento» (pp. 371-372).

Quanto alla questione del «formale riconoscimento della prerogativa e degli attributi di tale sovranità nella vigente legislazione dei vari Stati» la Corte ha ricordato «che Pio IX con il breve del 1854, approvando la nuova regola dell'Ordine gerosolimitano, ne confermò i privilegi ed il carattere sovrano; Leone XIII nel 1879 ripristinò la carica di Gran Maestro; il breve pontificio del 12 giugno 1888 gli confermò il rango cardinalizio ed il titolo di eminentissimo nelle pubbliche cerimonie e negli atti ufficiali; tutti gli Stati cattolici, ultimo fra essi la Francia con la legge del 1924, riconobbero al Gran Maestro il titolo di principe con tutte le prerogative e dignità al titolo stesso inerenti». A tutto ciò doveva aggiungersi che «il riconoscimento da parte dello Stato italiano della "sovranità ed indipendenza con cui l'Ordine agisce per il raggiungimento di quegli scopi" è, innanzitutto, l'indiretta conseguenza di essere stata considerata non soggetta alle leggi oppressive o limitatrici di capacità riguardanti la proprietà immobiliare e l'attività pubblica degli ordini ecclesiastici, delle istituzioni di beneficenza e degli enti morali in genere». Del resto, «esplicitamente risulta... dalla convenzione del 20 febbraio 1884 con cui lo Stato italiano riconobbe gli scopi e gli emblemi dell'Ordine; ed il suo diritto di legazione attiva, la sua potestà di conferire onorificenze», così come «dal regio decreto-legge del 7 ottobre 1923, n. 2192, con cui, in occasione della cessazione dell'occupazione militare dell'isola di Corfù, venne dal governo affidata all'Ordine una missione rientranente nelle sue finalità istituzionali di carattere universale» e «dal decreto 28 novembre 1929, n. 2029, che riconfermò l'appellativo di sovrano all'Ordine gerosolimitano e le sue prerogative nel cerimoniale di corte e delle pubbliche funzioni» (p. 372).

La Corte ha quindi concluso che «nessuna necessità vi era per il valido acquisto dei beni della autorizzazione governativa, data la posizione di persona di diritto internazionale mantenuta dal Sovrano Ordine militare gerosolimitano nel nostro ordinamento» ed ha respinto il ricorso (p. 372).

41. Sentenza del Tribunale cardinalizio della Santa Sede del 24 gennaio 1953.

In una sentenza, immediatamente esecutiva, del 24 gennaio 1953 il Tribunale cardinalizio della Santa Sede ha risposto, all'unanimità, a tre quesiti relativi alla natura dell'Ordine di Malta¹⁰.

Con riguardo al problema della «natura della qualità di Ordine sovrano del Militare Ordine Gerosolimitano di Malta», il Tribunale ha affermato che «la qualità di Ordine Sovrano, a cui si riferisce l'art. 2 del Titolo I delle vigenti Costituzioni del medesimo Ordine, ripresentamente riconosciuta dalla Santa Sede ed enunziata nel citato articolo, consiste nel godimento di alcune prerogative inerenti all'Ordine stesso come soggetto di diritto internazionale», ma tali prerogative «che sono proprie della sovranità — a

⁹ *Supra*, § 30.

¹⁰ In *RDJ*, 1955, pp. 39-40, nota 1.

norma dei principi del diritto internazionale — e che, dietro l'esempio della Santa Sede, sono state riconosciute anche da alcuni Stati, non costituiscono tuttavia nell'Ordine quel complesso di poteri e prerogative, che è proprio degli Enti sovrani nel senso pieno della parola» (p. 39).

Circa la «natura delle qualità di Ordine religioso del medesimo Ordine» il Tribunale ha precisato che «l'Ordine Gerosolimitano di Malta, in quanto composto dei Cavalieri e dei Cappellani, di cui agli articoli 4 e 9 del Titolo I delle Costituzioni è una Religione e più precisamente un Ordine religioso, approvato dalla Santa Sede (Codex Iuris Canonici, can. 487 e 488, n. 1 e 2)» che «persegue, oltre la santificazione dei suoi membri, anche fini religiosi, caritativi e assistenziali (Costituzioni, Titolo I, art. 10)» (p. 39).

Infine, riguardo all'«ambito della rispettiva competenza delle qualità di Ordine sovrano e di Ordine religioso del medesimo Ordine» e alle «relazioni reciproche nei confronti della Santa Sede», il Tribunale, premesso che «le due qualità di Ordine sovrano e di Ordine religioso, a cui si riferiscono le risposte ai quesiti 1° e 2° della presente sentenza, sono intimamente connesse tra di loro» e che «la qualità di Ordine sovrano della Istituzione è funzionale, ossia diretta ad assicurare il raggiungimento dei fini dell'Ordine stesso e il suo sviluppo nel mondo», ha osservato che «l'Ordine Gerosolimitano di Malta dipende dalla Santa Sede (Lettere Apostoliche Inter Illustrata del Sommo Pontefice Benedetto XIV 12 marzo 1753, "Codice de Rohan" ... e vigenti Costituzioni...) e in particolare, come Ordine religioso, dalla Sacra Congregazione dei Religiosi, a norma del diritto canonico (Codex Iuris Canonici, can. 7, 499, par. I e 251) e delle vigenti Costituzioni dell'Ordine medesimo». Di conseguenza, «gli insigniti di onorificenze dell'Ordine e le sue Associazioni dipendono dall'Ordine e, per esso, dalla Santa Sede, a tenore del cap. V del Titolo III delle Costituzioni», «le questioni relative alla qualità di Ordine sovrano dalla Istituzione, e di cui al quesito 1°, sono trattate dalla Segreteria di Stato di Sua Santità (Codex Iuris Canonici, can. 263)» e «le questioni miste sono risolte d'accordo dalla Sacra Congregazione dei Religiosi e dalla Segreteria di Stato di Sua Santità». Il Tribunale ha precisato che «non sono toccati i diritti acquisiti, le consuetudini e i privilegi connessi o riconosciuti dai Sommi Pontefici all'Ordine, in quanto siano ancora in vigore a norma del diritto canonico (Codex Iuris Canonici, can. 4 e 5; can. 25-30; can. 6379) e non in contrasto con le vigenti Costituzioni dell'Ordine medesimo» (pp. 39-40).

42. Scambio di note di Roma dell'11 gennaio 1960 tra l'Italia e l'Ordine di Malta.

In una nota dell'11 gennaio 1960 il «ministro plenipotenziario» dell'Ordine di Malta presso lo Stato italiano, richiamandosi a presistenti norme consuetudinarie, proponeva che l'Italia confermasse a favore dell'Ordine la concessione dei trattamenti favorevoli (tributari, doganali, ecc.) previsti da tali norme. Il Ministero italiano degli Affari esteri procedeva confermando con una propria nota in cui si dichiarava che «il governo italiano concorda su quanto precede»: Risultava così formato un accordo tra l'Ordine di Malta e lo Stato italiano, mediante scambio di note ¹¹.

L'accordo prevedeva a favore dell'Ordine di Malta le «agevolazioni tributarie pre-

¹¹ In *RDJ*, 1967, p. 545, nota 52.

viste dalle leggi italiane in materia di beneficenza, assistenza ed istruzione» (§ 1), il «riconoscimento delle prerogative sovrane alla persona del Capo dell'Ordine nell'esercizio delle sue funzioni di governo, come Capo di Stato estero» (§ 2), il «riconoscimento delle immunità diplomatiche, con le conseguenti esenzioni da tributi e da vincoli amministrativi, alle sedi di proprietà del Sovrano Ordine nelle quali attualmente si esercitano le prerogative della sua sovranità (Aventino, via Condotti)» (§ 3), «la franchigia doganale alle persone del Capo dell'Ordine e del Gran Cancelliere» (§ 4), il «riconoscimento della personalità giuridica delle istituzioni del S.M.O. di Malta (Baliaggi, Commende, Fondazioni, ecc.) quali enti di diritto pubblico melitense, e della disciplina esclusiva dell'ordinamento del Sovrano Ordine per quanto concerne gli atti di fondazione dei medesimi e le successioni ed investiture dei titolari» (§ 5), l'«applicabilità... delle norme vigenti circa la procedibilità di atti di sequestro e pignoramento ed in genere di esecuzione forzata su beni di Stati esteri» (§ 6) e la «partecipazione delle onorificenze ed insegne del S.M.O. di Malta a quelle dello Stato italiano» (§ 7).

43. Sentenza della Corte di cassazione italiana del 20 febbraio 1978 n. 804 nel caso Bacchelli c. Comune di Bologna.

Con citazione del 10 aprile 1970 Luciano V. A. Bacchelli aveva convenuto in giudizio il Comune di Bologna ritenendo di aver diritto, in qualità di «principe di Luchamager, sovrano e Gran Maestro del serenissimo ordine militare di S. Maria Gloriosa» (avente sede nel Principato di Monaco), all'immunità fiscale e in particolare di non essere tenuto al pagamento dell'imposta di famiglia e della tassa per la raccolta delle immondizie che il Comune pretendeva di imporgli. Sia il Tribunale adito, sia, in secondo grado, la Corte d'appello di Bologna avevano respinto la doglianza. Bacchelli aveva allora proposto ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello ¹².

Nella sua sentenza n. 804 del 20 febbraio 1978, la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso escludendo che l'Ordine di S. Maria Gloriosa sia un soggetto internazionale in quanto è privo dei requisiti della effettiva sovranità e indipendenza. La Corte ha anzitutto rilevato che la «la Corte di appello di Bologna... ha ammesso l'esistenza di un principio di diritto internazionale operativo automaticamente nel nostro ordinamento giuridico, per effetto di adattamento automatico ex art. 10 cost.» in virtù del quale «i Capi di Stati esteri godono di prerogative comprendenti l'immunità fiscale dalle imposte personali» aggiungendo che «che la soggettività (primaria) di diritto internazionale è attribuita agli Stati, come organizzazioni sovrane di una comunità territoriale» e «eccezionalmente, la personalità internazionale spetta anche ad enti non statuali, citando il caso del Sovrano Ordine militare gerosolimitano di Malta». Nonostante tali premesse «la impugnata sentenza ha negato la assimilabilità dell'ordine di S. Maria Gloriosa a quello di Malta escludendone la subattività di diritto internazionale» e, a giudizio della Corte, pur volendo «accedere alle concezioni dottrinarie più avanzate, il nucleo del ragionamento svolto dalla Corte bolognese appare esatto». Infatti, il ricorrente «sostiene... che la soggettività internazionale può essere riconosciuta anche ad enti diversi dagli Stati

¹² In *RDIPP*, 1979, pp. 689-706.